

Codice DB1410

D.D. 24 dicembre 2010, n. 3527

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica n. 4929 - Realizzazione di una difesa spondale lungo il rio di Rittana a protezione della strada comunale Arbonetta-Rantana nel comune di Rittana (Cn).
Richiedente: Comune di Rittana (Cn).**

In data 03/11/2010 l'Amministrazione Comunale di Rittana, con sede in Rittana (CN) – Piazza Galimberti 7, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale lungo il rio di Rittana nel Comune di Rittana, a protezione della s.c. Arbonetta-Rantana.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Franco Giraudo di Cuneo, costituiti dalla relazione generale con documentazione fotografica, relazione idraulica, elaborati cartografici (corografia e bacini idrografici, planimetria catastale, planimetria esistente con sezioni idrauliche, planimetria e sezioni di progetto dell'attraversamento), in base ai quali è prevista la realizzazione del seguente lavoro da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904:

- tratto di scogliera in massi di cava (lunghezza circa 75,00 m) in sponda idrografica destra del rio di Rittana.

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del Comune di Rittana delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Il Comune di Rittana, con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20.10.2010, divenuta immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio di Rittana e con l'osservanza della seguente prescrizione:

1. La difesa in progetto dovrà essere realizzate in perfetta aderenza alla sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua; l'altezza non dovrà superare la quota del piano campagna né quella della sponda opposta;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

- vista la Deliberazione della G.C. del Comune di Rittana n.35 del 20/10/2010

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Rittana, con sede in Rittana (CN)- Piazza Galimberti 7, ad eseguire l'opera secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..);

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Carlo Giraudò